



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNO VI ANNALI 2018 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

MINO IANNE

Spazi di tutela del paesaggio ambientale:
il punto di vista filosofico e giuridico dei Greci



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli,
Danila Certosino, Laura Costantino, Nicola Fortunato,
Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo,
Francesco Mastroberti, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano,
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino,
Gabriele Dell'Atti, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo,
Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza,
Paolo Pardolesi, Giovanna Reali, Umberto Salinas,
Paolo Stefani, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

Contatti:

Prof. Nicola Triggiani
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco
Via Duomo, 259 74123 Taranto, Italy
e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595
<http://edizionidjsge.uniba.it/>

SAGGI

MINO IANNE

SPAZI DI TUTELA DEL PAESAGGIO AMBIENTALE: IL PUNTO DI VISTA FILOSOFICO E GIURIDICO DEI GRECI*

ABSTRACT

I Greci non sono soltanto i fondatori dell'idea filosofica di "natura", ma anche i creatori della nozione di paesaggio naturale. Proprio perché l'ambiente civile della *polis* è strettamente legato all'ambiente naturale della *physis*, i Greci per primi si fanno promotori della difesa e della protezione, anche giuridica, del sistema ambientale. Appaiono interessanti gli interventi contro il disboscamento indiscriminato, le azioni a protezione del sistema idrico e per la salubrità dell'acqua potabile, le norme a tutela degli ulivi secolari. L'albero d'olivo, in particolare, è considerato dai Greci, e dagli Ateniesi in particolare, ricco di significati simbolici.

Fondamentale appare il contributo dei filosofi, grazie ai quali, anche in questo poco esplorato ambito di studi, la cultura greca può essere considerata guida spirituale dell'occidente.

The Greeks not only established the philosophical concept of "nature" but they also created the notion of natural landscape. Owing to the fact that the civil space of the *polis* was strictly linked to the natural space of *physis*, the Greeks were the first to promote the defence and protection of the environment, also from a legal point of view. Their intervention against indiscriminate deforestation, their actions to safeguard the water supply system and to make potable water salubrious, their rules to protect centuries-old olive trees are remarkable. The olive tree, in particular, was considered rich in symbolic meanings by the Greeks, and especially by the Athenians.

The contribution of philosophers was fundamental; thanks to them, even in this less explored field of study, Greek culture can be considered as the spiritual guide of Western civilization.

PAROLE CHIAVE

Ambiente naturale / risorse idriche / ulivi

Natural landscape / water resources / olive trees

SOMMARIO: 1. Dall'idea di natura alla nozione di paesaggio naturale. – 2. La tutela di pozzi e fontane: nasce la nozione occidentale di acqua potabile. – 3. La prima legge a protezione degli ulivi secolari.

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco

1. Per la mentalità greca l'ordinata vita cittadina, la legge e la giustizia danno la misura dell'umanità dell'uomo e del suo vivere sociale¹. Aristotele cita Omero (*Il.* IX, 63) per dire che se l'uomo è un essere vivente cittadino per natura (φύσει πολιτικὸν ζῷον), chi non vive nella città o è un essere inferiore (φάδλος) o è un uomo eccelso (κρε...των)². E più avanti aggiunge che chi non fa parte di una comunità (κοινωνεῖν) e non ha bisogno di nulla, bastando a se stesso, non fa parte del contesto civile e perciò è o una bestia o un dio (ἢ θηρ...ον ἢ θεός), perché gli uomini, per natura, sono portati a costituirsi in comunità³.

Nondimeno la natura resta norma generale di riferimento della vita umana⁴, ma anche luogo di rifugio in cui la *amoenitas* del bel paesaggio⁵ favorisce il riposo e la riflessione⁶ e influenza il carattere stesso dell'uomo⁷. È anche per questo motivo, forse, che l'Accademia platonica pare fosse immersa in un boschetto, nei pressi di Atene⁸, e che Cimone abbia fatto abbellire l'*Agorà* piantando alberi⁹, della cui importante funzione paesaggistica e dei benefici che essi producono è ben consapevole Platone. Il filosofo ne invoca la protezione da un eccessivo disboscamento dovuto, ad esempio, alle necessità dei costruttori navali¹⁰, considerati gli effetti

1. Notevole il dolore di Alceo che, trovandosi in esilio, vive in campagna tra i contadini, non sa più nulla della vita cittadina e si strugge al pensiero delle riunioni dell'Assemblea (ἀγορά) e del Consiglio (βουλή) della *polis*, fr. 130 Lobel–Page; «Alceo si sente strappato al suo elemento vitale, alla collettività politico–sociale di Mitilene. Qui per la prima volta sentiamo parlare di qualcuno che sente di appartenere a questa comune vita pubblica e che in solitudine (nonché sul mare) ne piange la perdita», Snell, 1971, 58.

2. Arist., *Pol.* I 1253a2–18.

3. Arist., *Pol.* I 1253a28–31; cfr. anche Sof. *Ant.*, vv. 332–375, con l'inno all'uomo e alle sue capacità.

4. Pohlenz, 1986, 551.

5. Quint., III, VII, 27.

6. Con il richiamo alla σχολή, nel contesto della campagna assolata del mezzogiorno che richiede riposo, Platone introduce del mito delle cicale, *Phaedr.* 258e6.

7. È una costante nella letteratura del V–IV sec. evidenziare la corrispondenza tra la superiorità della civiltà ellenica e la bontà del clima dominante nelle regioni dell'Ellade, dove persistono gli andamenti stagionali più favorevoli, Hdt. III 106 (ἡ Ἑλλάς τὰς ὥρας πολλὸν τι κάλλιστα κεκρεμμένας ἔλαχε); Platone – per il quale l'Attica è regione lodata dagli dèi, *Menex.* 237d2–3 – pone un legame diretto tra clima favorevole e saggezza degli abitanti, *Tim.* 24c6–7; all'inno di Soph. *Oed. Col.* Vv. 694–706 all'Attica, fa eco, in Eu., *Med.* 824 ss., l'esaltazione della regione santa degli eretidei, che non ha mai subito sconfitte (ἱερὰς χώρας ἀπορθήτου), dove i suoi abitanti godono sia di nobile sapienza (κλεινοτάτων σοφ...αν) sia di aria limpidissima (αἰε... λαμπροτάτου), vv. 829–830 e dove scorrono acque fertili e miti venticelli (vv. 835–840); per questi aspetti Ianne, 2016, 291–306.

8. Diog. Laert. III 7; Repici, 2000, 143.

9. Plut., *Cim.* 3.

10. *Leg.* IV 705c, cfr. anche VIII 843c. Sull'abbondante necessità di legname per le costruzioni navali Meiggs, 1982, 116–118. Sullo sfruttamento delle abbondanti foreste esistenti nella Magna Grecia, per la fornitura di legname necessario alle navi ateniesi Gallo, 2003, 122–124; Corsaro, 2003, 161; Bearzot, 2004, 14; cfr. le testimonianze di Theophr., *Hist. Plant.* V, 8, 1; Tuc. VI, 90, 3.

devastanti che produce sull'ecosistema un abbattimento dissennato delle foreste; la ben nota testimonianza platonica evidenzia una significativa consapevolezza dei rischi di degrado ambientale e di erosione del suolo dovuti all'abbattimento boschivo e allo sfruttamento intensivo delle risorse della terra¹¹.

Platone, a questo proposito, ricorda gli effetti negativi che produce – in termini di impatto ambientale e di qualità della vita delle popolazioni residenti – l'assenza di un intervento legislativo (βοηθοῦ νόμου). È il caso dei vasti disboscamenti di importanti aree montuose e collinari, di cui si parla nel *Crizia*, con consapevolezza critica del problema¹², che hanno prodotto l'inacidimento del suolo, che ora – dice – non riesce più a trattenere l'acqua piovana, come avviene – aggiunge – ai nostri giorni, quando essa, trovando terra spoglia, defluisce rapidamente in mare (οὐχ ὡς νῦν ἀπολλῦσα ῥέον ἀπὸ ψιλῆς τῆς γῆς εἰς θάλατταν); prima del disboscamento l'acqua dal suolo argilloso delle foreste penetrava nelle cavità del sottosuolo e alimentava il flusso di sorgenti e di fiumi (κρηνῶν καὶ ποταμῶν), lungo i quali venivano eretti santuari (ἱερὰ) – osserva Platone – presenti ancora oggi (καὶ νῦν)¹³.

Ciò chiarisce che nella regione dell'Attica di novemila anni prima, di cui si parla nel *Crizia*, le condizioni naturali del territorio (χώρας φύσει) erano ecologicamente in equilibrio non perché esso fosse rimasto allo stato selvatico. Al contrario – sottolinea il testo platonico – la regione era antropizzata, come dimostra non solo l'erezione di santuari, ma anche l'intensa attività agricola che vi si praticava da parte di autentici agricoltori (ὑπὸ γεωργῶν μὲν ἀληθινῶν), i quali erano amanti del bello e dotati di buone qualità naturali (φιλοκάλων δέ κα... εὐφυῶν) e perciò svolgevano in modo appropriato il loro mestiere (πραττόντων αὐτὸ τοῦτο), disponendo così di ottima terra e acqua abbondante (γῆν δέ ἀρ...στην κα... ὕδωρ ἀφθονώτατον ἐχόντων)¹⁴. L'evidente succo del messaggio di Platone è che le attività umane che vi si svolgevano erano rispettose della sostenibilità ambientale del territorio e della natura.

Seguendo proprio questi principi la legislazione platonica, nel Libro VI delle *Leggi*, prevede specifiche forme di controllo del territorio, affidate ad appositi organi di polizia, gli agronomi e i frurarchi, affiancati da dodici giovani assistenti (760e1–2). Essi dovranno preoccuparsi di fortificare il territorio e di renderlo inaccessibile ai nemici ma, nello stesso tempo, facilmente percorribile agli abitanti, agli amici, al bestiame, con strade adeguate e sicure (761a). Una particolare attenzione

11. *Criti.* 111bc; Wagner–Hasel, 1988, 13 ss.; Del Corno, 1998, 95–96; Rackham, 2001, 23–26.

12. Meiggs, 1982, 377, sostiene che la consapevolezza di Platone relativa al danno permanente per l'ambiente, derivante dalla deforestazione, resta un caso isolato nella letteratura antica; ma, secondo Dillon, 1997, 127, «this neglects the epigraphic evidence pertaining to sacred groves».

13. *Criti.* 111d1–7.

14. *Criti.* 111e1–4.

– raccomanda il filosofo – dovrà essere dedicata alle acque piovane, predisponendo il territorio in modo tale che esse non arrechino danni, ma anzi si rivelino utili, scorrendo dalle alture a valle; sarà utile la realizzazione di canalizzazioni, fossati e piccole dighe (νόματα καὶ κρήνας ποιούσαι) prima che l'acqua giunga in pianura, in modo che le terre sovrastanti assorbano l'acqua che, più a valle, genera fiumi e sorgenti, rendendo anche i luoghi più aridi ricchi d'acqua abbondante e di buona qualità (πολυύδρους τε καὶ εὐύδρους) (761b).

Va notato che in termini del tutto analoghi si esprime Aristotele nella *Politica* (VII, 1330b1–7), quando parla delle condizioni ottimali di cui deve godere la città sia nello svolgimento dell'ordinaria attività politica sia nel corso dei conflitti bellici. Per le esigenze di carattere militare – raccomanda lo Stagirita – il territorio deve essere facile da percorrere per gli abitanti e inaccessibile per i nemici; è poi necessaria la presenza nella regione di acqua in abbondanza e di ruscelli (ὕδατων τε καὶ ναμάτων μάλιστα μὲν ὑπάρχειν πλῆθος οἰκεῖον) e se la disponibilità idrica è scarsa (εἰ δέ μή) occorre costruire numerosi e capienti bacini per la raccolta dell'acqua piovana (ὑποδοχὰς ὀμβρ...οἰς ὕδασιν ἀφθόνοους καὶ μεγάλας), in modo che questo prezioso elemento non debba mai mancare anche quando la città è isolata a causa di una guerra.

Ritornando al Libro VI delle *Leggi* platoniche, tutta la cura che il filosofo prescrive per la tutela del territorio e per i rifornimenti idrici serve – come viene precisato – non solo per l'utilità pratica che ne consegue, ma anche perché accresce il senso del bello e del piacevole dell'intero ambiente naturale della regione, come già richiamato nel *Crizia*. Agronomi e frurarchi devono perciò preoccuparsi di abbellire (κοσμοῦντες) le sorgenti d'acqua (πεγαῖα ὕδατα), siano esse fiumi (ποταμὸς) o fonti (κρήνη), con piante e costruzioni, che offrono un effetto d'insieme molto gradevole (εὐπρεπέστερα); una cura particolare dovrà essere riservata all'eventuale presenza di boschi o luoghi sacri: agronomi e frurarchi li abbelliscano (κοσμῶι), assicurando irrigazioni in ogni stagione dell'anno (ὕδρε...ας τε καθ' ἐκάστας τὰς ὥρας) con opportune opere di canalizzazione (761b8–c4). Tutto questo complesso sforzo per rendere fertile, produttivo, ma anche gradevole il territorio – mostrando una consapevole preoccupazione (evidenziata anche sul piano linguistico) per un accesso sostenibile alle risorse naturali – dovrà avere anche una finalità sociale. Ovunque vi siano luoghi del genere (παντακῆ δέ ἐν τοῖς τοιούτοις), dice Platone, i giovani allestiscano palestre per loro stessi e per gli anziani; in particolare proprio agli anziani dovranno essere garantiti bagni caldi, riforniti di abbondante legna secca (761c4–7).

Un altro importante caso di quella che, con linguaggio moderno, chiameremmo sensibilità ecologica e accesso sostenibile alle risorse della terra, è dato dalla legislazione greca riguardante le aree sacre di proprietà dei santuari che circondano i templi. In esse gli alberi godevano di una particolare protezione ed erano regola-

mentate le attività agricole e pastorali che potevano essere svolte, in modo da non deturpare l'ambiente naturale e l'equilibrio ecologico esistente¹⁵.

E, più in generale, non mancarono azioni amministrative e legislative a protezione dell'ambiente e delle risorse agricole¹⁶, e a difesa delle acque necessarie ai bisogni urbani e agricoli¹⁷, così che appare di dubbio fondamento sostenere un sostanziale disinteresse dei greci per le problematiche ambientali ed ecologiche¹⁸, considerato anche l'interesse di carattere scientifico mostrato, ad esempio, da un filosofo incuriosito dalla ricerca botanica come Teofrasto¹⁹.

2. In particolare Platone precisa che la difesa del patrimonio idrico si giustifica con il fatto che l'acqua si inquina facilmente (εὐδιάφθαρτον), al contrario (ai suoi tempi) della terra e dell'aria²⁰. L'acqua, inoltre, non solo può essere facilmente alterata con l'uso di sostanze velenose (ῥόδιον φθε...ρεῖν φαρμακεύσεσιν), ma può essere anche deviata o rubata (ἢ ἀποτροπαῖς ἢ καὶ κλοπαῖς)²¹. Perciò per prevenire e reprimere questi reati a danno delle risorse idriche si rende necessario il soccorso della legge (βοηθοῦ νόμου)²².

Platone si preoccupa, così, di dettare specifiche norme a questo proposito: chi inquina l'acqua di un altro (ἄν τις διαφθε...ρη ἐκὼν ὕδωρ ἀλλότριον), o chi l'avvelena, la devia o la ruba (φαρμακε...ας ἢ σκάμμασιν ἢ κλοπαῖς), è passibile di denuncia agli astinomi da parte di chi è stato danneggiato; la parte lesa dovrà mettere per iscritto la stima dei danni subiti; chi si è reso colpevole di inquinamento con l'uso di sostanze velenose dovrà pagare la multa e purificare la fonte o la riserva d'acqua (πρὸς τῷ τιμῆματι καθηράτω τὰς πηγὰς ἢ τὰ γγείον τοῦ ὕδατος)²³.

15. Dillon, 1997, 115; «the punishment for removal of wood, whether chopped off or having fallen naturally, was fifty lashes for a slave and a fine of fifty drachmas for a free man», 116.

16. Corsaro, 2003, 149-150; su rapporti e influssi reciproci tra ambiente e agricoltura Sallares, 1991, 294 ss.; Murray, 1992, 11-21.

17. Plat. *Leg.* VI 760b-761a; sulla regolamentazione irrigua: VIII 844ad, 845dc, dove è possibile rintracciare la formulazione «di un vero e proprio 'reato ecologico' [...] è ben poco verosimile che Platone abbia potuto ideare una norma specifica *ex novo*. Più probabilmente egli avrà avuto notizia di specifiche norme finalizzate alla gestione delle vertenze in materia di inquinamento idrico e si sarà limitato a riformularle senza troppo modificare», Rossetti, 2002, 53; Arist. *Pol.* VIII 1330b4-18.

18. Per Del Corno, 2003, 34, l'uomo greco, riflesso nella letteratura classica, guarda al paesaggio come a un elemento puramente decorativo e alla campagna unicamente come sede per la produzione delle risorse alimentari; anche il giudizio di O. Longo, 1988, 3-30, sembra condizionato dall'applicazione alla civiltà greca delle moderne categorie ecologiche.

19. Su Teofrasto padre dell'ecologia Repici Cambiano, 2003, 55 e n. 41 con bibl.

20. *Leg.* VIII 845d3-4.

21. *Leg.* VIII 845d4-5.

22. *Leg.* VIII 845e1.

23. *Leg.* VIII 845e2-8.

È stato suggerito che con l'espressione tecnica, sopra citata, ἄν τις διαφθε...ρη ὕδωρ ἀλλότριον si possa configurare la previsione di un vero e proprio reato ecologico, che sarebbe l'eco di normative simili esistenti già in età arcaica e che Platone avrebbe menzionato più che creato del tutto *ex novo*²⁴. Da Plutarco, infatti, sappiamo che Solone dettò norme per regolamentare la distanza tra i pozzi e per il consumo privato di acqua prelevata da cisterne altrui; ciò perché l'approvvigionamento idrico derivava dai pozzi, costruiti dalla maggior parte degli abitanti della regione, in quanto in essa scarseggiavano fiumi, laghi e fonti perenni²⁵.

In effetti l'importanza attribuita dai greci a quello che noi oggi definiamo diritto all'accesso sostenibile alle risorse idriche e naturali appare chiara proprio dalla legislazione platonica, che garantisce la difesa giuridica delle installazioni tecniche da deviazioni e furti (σκάμμα e κλοπή), al fine di garantire il diritto di tutti a godere di acqua potabile sana e pulita. Innanzitutto il filosofo indica negli ἀστυνόμοι, ἀγορανόμοι e ἱερεῖς le autorità amministrative e di polizia (distinte da quelle politiche, legislative e militari, indicate in VI 760a5–b2) incaricate della cura e della sorveglianza (ἐπιμελεία), nell'ambito della cerchia urbana, delle fontane per l'approvvigionamento idrico pubblico, nonché delle strade, delle case, degli edifici, dei porti, della piazza, dei luoghi sacri, dei templi (VI 758e). In particolare gli astinomi, in numero di tre, occupandosi ciascuno della parte della città loro assegnata, si prendono cura delle acque che giungono nelle cisterne (κρήναι) del centro urbano partendo dalla fonte (πεγή)²⁶, la quale è, a sua volta, sorvegliata da guardiani (φρουράρχοι) appositamente incaricati; in tal modo le acque giungano in città in quantità adeguate e igienicamente sane (ἱκανὰ καὶ καθαρά), in modo da essere, in pari tempo, motivo di abbellimento e di utilità per la città (κοσμῆ τε ἅμα καὶ ὠφελῆ τὴν πόλιν)²⁷. A loro volta gli agoranomi, i quali hanno l'incarico dell'ordine nella piazza in quanto guardiani delle leggi vigenti in materia, devono prendersi cura dei templi e delle fontane che insistono sulla piazza (καὶ ἱερῶν καὶ κρηῶν ἐπιμελεῖσθαι τῶν κατ' ἀγοράν), affinché nessuno procuri alcun tipo di danno (ὅπως μὴδὲν ἀδικῆ μεδε...ς)²⁸.

La violazione delle norme di polizia racchiuse nella generica formula dell'ἀδικεῖν parrebbe consistere nella volontaria violazione di normative²⁹, punite dagli agoranomi e dagli astinomi, nell'ambito delle loro specifiche competenze, nelle forme

24. Rossetti, 2002, 53.

25. Επεὶ δὲ πρὸς ὕδωρ οὔτε ποταμοῖς ἐστὶν ἀνάοις οὔτε λ...μνας τισὶν οὔτ' ἀφθόνοις πεγαῖς ἢ χώρα διαρκῆς, ἀλλ' οἱ πλείστοι φρέασι ποιητοῖς ἐχρῶντο, Plut., *Sol.* 23, 6.

26. Per la distinzione tra πεγή e κρήνη Klingenberg, 1979, 289–290.

27. *Leg.* VI 763c5–d5.

28. *Leg.* VI 764b1–3.

29. In questo senso Klingenberg, 1979, 293.

espressamente precisate da Platone³⁰. Si tratta, sostiene Klingenberg, di norme di polizia di diritto sostanziale, che impongono a chiunque di non commettere danni verso le fontane pubbliche e le acque; lo studioso ha dimostrato che il diritto greco, dal V al I secolo a. C., presenta norme simili alle disposizioni platoniche. Ciò appare evidente, ad esempio, nella testimonianza di Plutarco, per il quale il diritto attico vieta e punisce la deviazione di canali e il furto da condutture pubbliche³¹; Klingenberg cita anche le significative disposizioni relative alla fontana di Minoe a Delo (V–IV sec.), la regolamentazione del culto delle ninfe dell’Asclepeion di Cos (IV sec.), il *Decretum Carthaeense* di Carthaea di Ceo (III sec.), il paragrafo κρηνῶν della *lex de astynomis* di Pergamo (II sec.), le disposizioni della *Lex de mysteriis* di Andania (I sec.)³². Si tratta di disposizioni che, nella sostanza, dettano norme sulla sorveglianza e la manutenzione delle fontane pubbliche e ne vietano e puniscono l’insudiciamento.

Tenuto conto di questa spiccata sensibilità igienico–sanitaria (alla quale possiamo ritenere che non sia estranea l’importante e ben noto influsso dei medici e della medicina nella società e nella cultura greca) e della legislazione esistente, appare giustificata l’osservazione che la nozione stessa di acqua potabile sia una eredità greca, tale da contraddistinguere, anche in questo campo, l’Occidente da altre civiltà³³.

Livio Rossetti, a questo proposito, richiama il caso dell’iscrizione *IG I³ 1 257*, riveniente da una stele ritrovata nel 1920 nei pressi dell’Acropoli e datata intorno al 430 a.C., che contiene il testo di un decreto che impone alle aziende che lavorano pellami, situate nei pressi del fiume Ilisso, di trasferirsi altrove, in quanto, con gli scarti delle loro lavorazioni, avevano inquinato le acque del fiume che scorre nelle vicinanze di Atene, avevano ammorbato l’aria con effluvi sgradevoli e insudiciato l’intera area. Rossetti, così come già in precedenza aveva rilevato Hermann Lind³⁴, ritiene che si possa constatare la positiva efficacia del decreto grazie alla indiretta testimonianza del passo platonico del *Fedro*, composto qualche decennio dopo, in cui viene descritta la purezza delle acque dell’Ilisso³⁵, laddove è evidente che, per quanto Platone possa abbellire letterariamente la sua descrizione paesaggistica, è difficile immaginare che possa aver completamente capovolto la realtà, presentando ai suoi lettori un luogo inquinato e maleodorante come un ambiente ameno e pittoresco.

30. *Leg.* VI 764b3–c4.

31. Plut., *Them.* 31. 1.

32. Klingenberg, 1979, 284.

33. Rossetti, 2002, 56.

34. Lind, 1987, 15–19.

35. Rossetti, 2002, 50.

3. Un significativo esempio di interesse dei Greci verso la natura che va oltre il semplice approccio utilitaristico è dato da un albero che ha assunto, per la civiltà ellenica, un valore simbolico sia in ambito agricolo e botanico sia poetico e religioso, e anche filosofico: l'ulivo, pianta la cui diffusione – unita ad alcune altre particolari, come viti e cereali – ha rappresentato un momento di svolta, produttiva e demografica, per la società antica³⁶.

L'olivo è un albero fondamentale per la vita concreta della Grecia antica³⁷ e già i legislatori arcaici si sono preoccupati di dare protezione normativa agli ulivi, in particolare quelli secolari, come attestano le dettagliate disposizioni delle leggi soloniane³⁸. Esse proibiscono di tagliare ulivi, fatta eccezione per i servizi religiosi e le urgenze di uso civile ma, in ogni caso, in numero non superiore a due l'anno; tra i prodotti agricoli cittadini era consentita la commercializzazione all'estero solo dell'olio d'oliva; erano anche regolate nei dettagli le modalità di coltivazione degli uliveti, l'allineamento e la distanza dei filari³⁹.

Demostene ci ha conservato il testo della legge emanata a protezione degli ulivi, in quanto ricchezza economica dello Stato⁴⁰; la disposizione proibisce di tagliare più di due alberi l'anno per uso privato destinato a fare legna, pena la multa di 200 dracme per albero (100 all'erario e 100 a colui che sporge denuncia)⁴¹. Aristotele precisa che

36. Sallares, 1991, 107 ss. per gli aspetti demografici e pp. 295 ss. per le questioni di carattere colturale e produttivo; per la povertà del suolo greco, Hdt, 7, 102, Migeotte 2003; Cohen 1992; per la rassegna delle fonti, con particolare riferimento al paesaggio agrario della Magna Grecia, Gallo, 2003, 112–113 e 128–132; nella loro espansione coloniale i greci privilegiavano «quelle regioni che presentavano analogie o somiglianze con l'ambiente geografico di provenienza», Gehrke, 2003, 16.

37. Il frutto dell'olivo resta sempre, nella vita greca, un bene prezioso, come suggerisce il passo platonico in cui Socrate, Glauco e Adimanto discutono sulla città da realizzare e il discorso, anche in chiave ironica, cade sui cibi di cui si nutriranno i cittadini; tra quelli indicati come companatico vi sono sale, olive, formaggio, bulbi e verdure, *Resp.* II, 372c5. Peraltro la letteratura medica (*Reg.* 2, 42) esprime la convinzione che le olive nere abbiano un valore nutrizionale inferiore rispetto a quelle verdi, Foxhall, 2007, 91. Per l'importanza della produzione olivicola nella società greca, cfr. le voci *Olio e Olivicoltura* in Hammond–Scullard (ed.), 1500 s., con bibl.

38. Sulle riforme soloniane, in relazione agli aspetti giuridico-economici relativi alle attività agricole, Bury, 1951, 183 e 188; Hammond, 1959; Burn, 1960, 203; French, 1964, in part. i capp. I e II; French, 1956; l'interpretazione del French è criticata da Ferrara, 1960, 20 ss., perché, a suo giudizio, l'analisi dell'«*economical background*» è posta entro una prospettiva compressa e deformata; Descat, 1993.

39. La raccolta dei frammenti delle leggi soloniane in E. Ruschenbusch, 1966, in particolare F 60a, F 60b, F 62, 91–92; il fr. 60b (proveniente da Plutarco, *Sol.*, 23, 7), precisa: ὄρισε δὲ καὶ φυτειῶν μέτρα μαλ' ἔμπε...ρως, τοὺς μὲν ἄλλο τι φυτεύοντας ἐν ἀγρῶ πέντε πόδας ἀπέχειν τοῦ γε...τονος κελεύσας, τοὺς δὲ σικκῆν ἢ ἔλα...αν ἐννέα [...] βόθρους δὲ καὶ τάφρους τὸν βουλόμενον ἐκέλευσεν ὀρύσσειν, ὅσον ἐμβάλλει βάθος ἀφιστάμενον μήκος τάλλοτρ...ου. Sulle tecniche di coltivazione e di propagazione olivicola, con riferimento anche alle disposizioni legislative vigenti, Foxhall, 2007, 104–109.

40. *Lys.* VII, 19.

41. Dem. XLIII, 71: εἰάν τις ἐλάαν ἠθῆνησιν ἐξορύττη, εἰάν μὴ εἰς ἱερόν ἠθῆνα...ων δημόσιον ἢ δημοσικόν, ἢ εἰαυτῷ χρῆσθαι μέχρι δυοῖν ἐλάαιν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκάστου ἢ ἐπὶ ἀποθανόντα δέη χρῆσασθαι,

in passato (πρότερον) chiunque sradicasse o tagliasse gli olivi sacri (εἴ τις ἐξορύξειεν ἑλα...αν μορ...αν ἢ κατόξειεν), il cui olio serviva per la feste delle Panatenee, veniva giudicato dall'Areopago e in caso di condanna punito con la morte; ma lo Stagirita fa presente che da quando l'olio viene offerto dal proprietario del terreno e non raccolto più dallo Stato tramite appalto, il giudizio non ha più luogo (ἡ δέ κρ...σις καταλέλυται), sebbene la legge sia rimasta in vigore (ὁ μὲν νόμος ἔστιν)⁴².

Ad essa sembrerebbe fare fugace e generico riferimento Lisia⁴³, il quale ben più diffusamente si sofferma sulla più concreta possibilità della perdita dei beni e della patria⁴⁴ per colui che viene riconosciuto colpevole di aver abbattuto un olivo sacro (μορ...α) o anche soltanto di averne sradicato il ceppo (σηκός) sopravvissuto agli incendi provocati dalla guerra del Peloponneso (Lys. VII, 6), che avevano lasciato nudi terreni dove una volta insistevano rigogliosi uliveti (Lys. VII, 7). La norma a protezione del σηκός aveva finalità pratiche, in quanto la vitalità dell'ulivo e la sua caratteristica arbustiva spesso consente un rapido germoglio del ceppo⁴⁵ e, quindi, un ritorno produttivo della pianta; per cui il governo ateniese decise di proteggere i ceppi sopravvissuti alle distruzioni belliche con un recinto, σηκός, che poi, per metonimia, passò a indicare il tronco stesso⁴⁶. Gli ulivi sacri, μορ...αι ἑλάιαι, (evidentemente secolari⁴⁷) – distinti dagli ulivi di proprietà privata, ἰδ...αι ἑλάιαι – insistevano negli uliveti privati (Lys. VII, 24) e a loro protezione vigilava direttamente l'Areopago (Lys. VII, 7) con ispezioni mensili, affidate agli ἐπιγνώμονες, e controlli annuali di cui si occupavano gli ἐπιμελήται (Lys. VII, 25); il reato di estirpazione non cadeva in prescrizione (Lys. VII, 17).

L'importanza della olivicoltura come risorsa alimentare⁴⁸ permane nelle colonie che i greci fondano nell'Italia meridionale, dove anzi questa pianta trova le condizioni ambientali e climatiche più favorevoli alla sua crescita⁴⁹ e, nel tempo,

ὄφε...λεῖν ἑκατὸν δραχμὰς τῷ δημοσ...ῶ τῆς ἐλάας ἐκάστης, ὀφειλέτω δέ καὶ τῷ ἰδιώτῃ τῷ ἐπεξιόντι ἑκατὸν δραχμὰς καθ'ἐκάστην ἑλάαν.

42. Arist., *Ath.*, LX, 2.

43. Lys., VII, 15 (τῆς μεγ...στης ζημ...ας), 26 (περὶ τοῦ σώματος κινδύνους); queste vaghe espressioni inducono a dubitare che esse si riferiscano alla pena capitale, Medda, 1997, 224; se questo pericolo fosse stato realmente incombente esso sarebbe stato non genericamente accennato, ma enfatizzato, Gernet, 1955, 108, per il quale al tempo dell'orazione lisiana doveva essere intervenuto un addolcimento del diritto; per Vianello, 1914, 166, doveva sussistere una diversità di sanzioni tra l'abbattimento dell'intero albero e lo sradicamento del ceppo.

44. Lys., VII, 3, 25, 32, 41.

45. Cfr. le testimonianze di Hdt. VIII, 55; Verg., *Georg.* II 31 e 181; Plin., *Nat. hist.*, XVII, 241.

46. Rauchenstein–Fuhr, 1886, 32; Albini, 1955, 46; Foxhall, 2007, 120, con ampi rimandi testuali.

47. Che i *morai* siano «very old» è convinzione espressa anche da Foxhall, 2007, 120.

48. Ampolo, 1984, 115–120.

49. Ghinatti, 1973, 369 ss.; particolarmente vantaggiosa si presenta, nei territori magno–greci, la ricchezza idrografica, a differenza della madrepatria greca, dove la scarsa presenza di risorse idriche

il sud Italia assume di gran lunga una permanente posizione primaziale, tale da offuscare l'olivicoltura greca⁵⁰. Se è vero che, nella penisola italiana, l'ulivo selvatico era endemico, è molto probabile che le coltivazioni sistematiche dell'ulivo domestico intervengono in seguito all'arrivo dei coloni elleni⁵¹, tanto è vero che le aree dove più florida prosperava l'olivicoltura erano le principali colonie della Magna Grecia, tra le quali Sibari e Taranto⁵².

poneva l'agricoltura in stretta dipendenza con le precipitazioni atmosferiche, Gallo, 2003, 111-112.

50. La diffusione dell'olivo in territorio greco non costituisce motivo per ritenere che, nel lungo periodo, esso fu elemento permanente del suo paesaggio agrario a causa delle difficoltà climatiche, Gallo, 1997, 426 s.

51. Carter, 1987, 195.

52. Ghinatti, 1975, 83 ss.; Gallo, 2003, 115; Corsaro, 2003, 149 e 157-159; Theoph., *De caus. plant.* V, 10, 3, osserva che gli ulivi in fiore a Taranto vengono facilmente attaccati dalla ruggine a causa dell'assenza di vento; altre volte il vento sciroccoso e umido, carico di salsedine marina, si posa sui frutti danneggiandoli; perciò, conclude, a Taranto gli alberi sono alti e belli, ma il raccolto è modesto.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Albini U. (1955). *Lisia. I discorsi*. Firenze: Sansoni.
- Ampolo C. (1984). Note minime di storia dell'alimentazione. *Opus* III, 1.
- Beazot C. (2004). L'uomo e l'ambiente nel mondo antico. *SSEF*, I 8/9.
- Burn A.R. (1960). *The Lyric Age of Greece*. London: Arnold.
- Bury J. B. (1951). *A History of Greece to the death of Alexander the Great*. London: Macmillan & Co.
- Carter J.C. (1987). Agricoltura e pastorizia in Magna Grecia (tra Bradano e Basento). In: Pugliese Carratelli G., a cura di, *Magna Grecia*, II, *Lo sviluppo politico, sociale ed economico*. Milano: Electa.
- Cohen E.E. (1992). *Athenian Economy and Society. A Banking Prospective*. Princeton: Princeton University Press.
- Corsaro M. (2003). Ambiente e paesaggio in Magna Grecia: le fonti epigrafiche in AA.VV. *Ambiente e paesaggio nella Magna Grecia*, Atti del quarantaduesimo convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 5-8 ottobre 2002. Napoli: ed. Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia.
- Del Corno D. (1998). L'uomo e la natura nel mondo greco. In: Uglione R., a cura di, *L'uomo antico e la natura*, Atti del convegno nazionale di studi. Torino: Celid.
- Del Corno D. (2003). Paesaggio ed ecologia nel mondo greco e romano. *Parametro*, 245.
- Descat R. (1993). Le loi de Solon sur l'interdiction d'exporter les produits attiques, in A. Bresson, ed. *L'emporion*. Paris: Rouillard.
- Dillon M.P.J. (1997). The Ecology of the Greek Sanctuary. *ZPE*, 118.
- Ferrara G. (1960). Su un'interpretazione delle riforme di Solone. *PdP*, 15.
- Foxhall L. (2007). *Olive Cultivation in Ancient Greece. Seeking the Ancient Economy*, Oxford: Oxford University Press.
- French A. (1956). The economic Background to Solon's reforms. *CQ*, 50.
- French A. (1964). *The Growth of the Athenian Economy*. New York: Barnes & Noble.
- Gallo G. (1997). Lo sfruttamento delle risorse, in S. Settis. *I Greci. Storia, cultura, arte, scienza*, 2, *Una storia greca*, II, *Definizione*. Torino: Einaudi.
- Gallo L. (2003). Ambiente e paesaggio in Magna Grecia: le fonti letterarie in AA. VV. *Ambiente e paesaggio in Magna Grecia*. cit.
- Gehrke H.J. (2003). *Quadri ambientali e paesaggi umani nella Grecia antica* in AA.VV. *Ambiente e paesaggio nella Magna Grecia*. cit.
- Gernet L. (1955). Notice in L. Gernet-M. Bizos *Lysias. Discours*, Tome I. Paris: Les Belles Lettres.
- Ghinatti F. (1973). Aspetti dell'economia agraria della Magna Grecia agli inizi dell'impero. *Critica storica*, III.
- Ghinatti F. (1975). Economia agraria della chora di Taranto. *Quaderni di storia*, I.
- Hammond N.G.L. (1959). *A History of Greece to 322 B.C.* Oxford: Clarendon Press.
- Hammond N.G.L.-Scullard H.H. (Ed.). (1981). *The Oxford Classical Dictionary*, Oxford, 1970, trad. it. di Mario Carpitella. *Dizionario di antichità classiche di Oxford*. Roma: Paoline.
- Ianne M. (2016). The human right to the environment and the sustainable access to natural resources: ethical-legal reflections in the literature and Greek philosophy, in M.Sitek, P. Terem, M. Wójcicka, ed. *Collective human rights in the first 21 half of the 21. century*, Attidella 15. International Conference on Human Rights, Olsztyn-Bari, 1-2 June 2015.

- Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy.
- Klingenberg E. (1979). La legge platonica sulle fontane pubbliche, in H. J. Wolff, J. Modrzejewski, P. Dimakis, A. Biscardi, hrsg. *Symposion 1974*, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gargnano am Gardasee, 5–8 Juni 1974). Köln–Wien: Böhlau Verlag.
- Lind H. (1987). Sokrates am Ilissos. IG I³ 1 257 und die Eingangsszene des platonisches “Phaidros”. *ZPE*, 69.
- Longo O. (1988). Ecologia antica. Il rapporto uomo/ambiente in Grecia. *Aufidus*, VI.
- Medda E. (1997). *Lisia. Orazioni*. Milano: Rizzoli (5. ed.).
- Meiggs R. (1982). *Trees and Timber in the Ancient Mediterranean World*. Oxford–New York: Oxford University Press.
- Migeotte L. (2003). *L'economia delle città greche: dall'età arcaica all'alto impero romano*, trad. it. di Ugo Fantasia. Roma: Carocci.
- Murray O. (1992). The Ecology and Agrarian History of Ancient Greece. *Opus*, 11.
- Pohlenz M. (1986). *Der hellenische Mensch*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1947, trad. it. di Beniamino Proto, *L'uomo greco*. Firenze: La Nuova Italia (1. ed. 1962).
- Rackham O. (2001). *Trees, Wood and Timber in Greek History*. Oxford: Leopard's Head Press.
- Rauchentestein R. – Fuhr K. (1886). *Ausgewählte Reden des Lysias*. Berlin: Weidmann.
- Repici Cambiano L. (2003). *Natura e comunità umane nella riflessione antica*, in AA.VV. *Ambiente e paesaggio nella Magna Grecia*. cit.
- Repici L. (2000). *Uomini capovolti. Le piante nel pensiero die Greci*. Roma–Bari: Laterza.
- Rossetti L. (2002). Il più antico decreto ecologico a noi noto e il suo contenuto in T. M. Robinson–L. Westra, eds. *Thinking about the Environment. Our Debt to the Classical and Medieval Past*. Lanham MD: Lexington Books.
- Ruschenbusch E. (1997). *Solonos nomoi: Die Fragmente des solonischen Gesetzeswerkes mit einer Text- und Überlieferungsgeschichte*. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GMBH (1. ed. 1966).
- Sallares R. (1991). *The Ecology of the Ancient Greek World*. Ithaca: Cornell University Press.
- Snell B. (1971). *Dichtung und Gesellschaft*, ClaassenVerlag, Hamburg 1963, trad. it. di Fausto Codino. *Poesia e società. L'influsso dei poeti sul pensiero e sul comportamento sociale della Grecia antica*. Bari: Laterza.
- Vianello N. (1914). *Le orazioni di Lisia tradotte e commentate*. Torino: Fratelli Bocca.
- Wagner–Hasel B. (1988). Entwaldung in der Antike? Der Muthos vom Goldenen Zeitalter. *JfG*, 4.